

Strumenti di sostegno economico

Lavoro part-time ciclico verticale: indennità *una tantum*

Eufranio Massi

Il *part-time* ciclico verticale è una **modalità lavorativa a tempo parziale** applicabile sia al contratto a tempo indeterminato che a quello determinato: la particolarità che lo caratterizza è rappresentata dal fatto che il lavoratore presta attività per alcuni giorni della settimana o del mese o per alcuni mesi dell'anno a tempo pieno, mentre in altri giorni o mesi la propria prestazione è completamente sospesa.

Ovviamente, la retribuzione viene corrisposta unicamente per il periodo durante il quale viene svolto il lavoro.

Tale modalità è particolarmente in uso nelle mense scolastiche, nei servizi ausiliari strettamente correlati alle scuole (come, ad esempio, negli scuola bus ove gli autisti prestano attività sulla base di contratti di appalto la cui durata è legata a quella dell'anno scolastico, ecc.). Per tale servizi, in passato, è bene ricordarlo, si aveva la tendenza a sottoscrivere contratti a tempo determinato per consentire ai lavoratori di percepire, nei periodi di mancata prestazione, l'indennità di disoccupazione che, invece, non spetta in presenza di un contratto a tempo indeterminato che, pur prevede periodi ciclici di "non lavoro", in quanto non si tratta di "disoccupazione involontaria" (requisito indispensabile): tale, infatti, è, l'interpretazione dell'Istituto che riprende anche alcune decisioni della Corte di Cassazione.

La stipula del contratto a termine, però, trova sempre maggiori difficoltà, atteso che la durata massima del rapporto non può superare, in sommaria con precedenti contratti, anche in somministrazione, più di ventiquattro mesi e, inoltre, non appare, assolutamente, percorribile, con con-

tratti collettivi, anche aziendali, la strada dei rapporti per "attività stagionali", atteso che l'impegno continuo va da settembre al successivo mese di giugno, passando per "più stagioni".

Indennità 2023

Con l'**art. 18 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145** (1) è stata **prorogata** anche per l'anno corrente l'**indennità *una tantum*** pari a 550 euro in favore di lavoratori occupati con tale modalità e che si trovano in determinate condizioni.

La misura, come ben si comprende, **non ha natura strutturale** e rappresenta, nella sostanza, una ripetizione di quella già varata con l'**art. 2-bis del D.L. 17 maggio 2022 n. 50** (2) e disciplinata, in via amministrativa, dall'**Inps** con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022. (3) Si trattava, allora, di una misura nata sul finire del periodo dell'emergenza determinata dalla pandemia.

Prima di entrare nel merito della disposizione va ricordato che per il periodo di fruizione dell'**una tantum** di 550 euro **non viene riconosciuto alcun contributo figurativo**, come ricordato dall'**Inps** con la circolare sopra citata.

Il **nuovo articolato** chiarisce, al **comma 1** (c'erano state molte obiezioni sollevate dalle Organizzazioni sindacali e dai Patronati) che, laddove il **vecchio art. 2-bis** prevedeva il riconoscimento per l'anno 2022 della indennità *una tantum*, ci si riferiva ai soli lavoratori delle aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244, serie generale, del 18 ottobre 2023.

(2) Convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 91.

(3) L'**Inps**, con successivo messaggio 13 aprile 2023, n.

1379 ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami presentati da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi.

Approfondimenti

venti, determinati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa.

Lavoratori beneficiari, requisiti e finanziamento

Con i successivi **commi 2 e 3** si passa all'esame delle nuove disposizioni le quali (comma 2) si riferiscono, sempre ai **soliti lavoratori dipendenti da aziende private** titolari di un rapporto *part-time* di natura ciclica con **sospensione dell'attività lavorativa** di almeno un mese senza alcuna interruzione e, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti i quali, al momento della presentazione dell'istanza **non** debbono essere **titolari**:

- a) di altro rapporto di lavoro dipendente;
- b) di indennità di disoccupazione NASpI;
- c) di trattamento pensionistico.

Con l'**ultimo comma** si chiarisce che l'**indennità una tantum** di 550 euro **non concorre alla formazione del reddito**, che la stessa è **erogata dall'Inps** entro il tetto complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e che l'Istituto provvede al monitoraggio della spesa, comunicando i dati ai Dicasteri del Lavoro e dell'Economia.

Lo scostamento, anche in via prospettica, dal predetto limite, comporta la fine automatica del beneficio che non può, in alcun modo, essere rifinanziato.

Gli **oneri** risultano essere a carico del «Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto *part-time* ciclico verticale», istituito dall'art. 1, comma 971, della legge n. 234/2021 e finanziato soltanto per interventi relativi al 2022 ed al 2023 con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascun anno. Tutto questo significa che, salvo rifinanziamenti futuri, l'indennità corre il rischio di terminare con questo provvedimento.

Fin qui la norma che merita alcune delucidazioni in ordine ai requisiti richiesti.

Sospensione dell'attività lavorativa

Il primo chiarimento è quello relativo al **requisito minimo di "non lavoro", in via continuativa, per un mese**.

Alla luce dei chiarimenti intervenuti con la circolare n. 115/2022, esso va inteso per la generalità dei lavoratori dipendenti come un **arco temporale pari a quattro settimane** ed è invece, computato in giornate per i lavoratori assicurati del

Fondo pensioni dello spettacolo, ove anche l'accredito è espresso con le stesse modalità.

Assenza di altri rapporti di lavoro dipendente e di percezione NASpI

Passando al secondo chiarimento, va ricordato che l'indennità viene riconosciuta se, al momento della presentazione dell'istanza il lavoratore **non è titolare di un rapporto di lavoro subordinato** diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale (sarà l'Inps a fissare la data di presentazione della domanda e la modulistica da inviare *on-line* che, presumibilmente, ricalcherà la via tracciata lo scorso anno dalla circolare n. 115/2022).

Il **lavoratore** viene **considerato occupato** (e, quindi, la eventuale istanza viene respinta) anche nel caso in cui il **trattamento di NASpI** sia stato **sospeso**, perché, nel frattempo, ha trovato una nuova occupazione con un contratto a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

L'espressione adoperata dal Legislatore **esclude**, altresì, **qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, anche se di breve durata** come, ad esempio, il contratto fino a tre giorni nei settori del turismo e dei pubblici esercizi per l'espletamento di servizi particolari o il contratto di lavoro **intermittente** per prestazioni episodiche o di **natura saltuaria**.

Assenza di trattamento pensionistico

La **non titolarità di un trattamento pensionistico diretto** rappresenta il terzo requisito da prendere in considerazione.

Da un esame della normativa pensionistica discende che l'indennità non è compatibile:

- a) con le pensioni dirette, anche *pro quota*, dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative delle forme previdenziali compatibili con l'Ago, della Gestione separata *ex art. 2*, comma 26, della legge n. 335/1995, degli Enti di previdenza *ex D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996*;
- b) con l'Ape sociale, prevista dall'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016.

L'indennità *una tantum* risulta, invece, **cumulabile con l'assegno di invalidità** disciplinato dalla legge n. 222/1984.

Impatto effettivo

Al termine di questa breve riflessione sul riconoscimento anche per l'anno 2023 dell'indennità *una tantum* in esame è giusto porsi la seguente domanda: quanti sono i **potenziali destinatari** della norma?

La risposta immediata ce la fornisce la Relazione tecnica di accompagnamento del D.L. n. 50/2022 che stimò, quale tetto massimo, un numero di lavoratori a tempo parziale ciclico verticale non superiore a 270.000 unità, ed in 54.000 quelli con una sospensione dell'attività lavorativa compresa tra le sette e le venti settimane.

È un **numero**, tutto sommato, **limitato** e tale risultato potrebbe portare, in un prossimo futuro (in quanto stiamo parlando di un beneficio non strutturale) a prevedere una sorta di ammortizzatore sociale specifico che si protrae nel tempo e per il quale, beninteso, occorrerebbe trovare le fonti di finanziamento atteso che lo specifico Fondo, istituito dalla Legge di Bilancio per l'anno 2022, sarà senza risorse a partire dal 2024.

Accredito contributivo: diritto a pensione di periodi non lavorati

Per **completezza di informazione** appare opportuno sottolineare come il Legislatore si sia occupato dei lavoratori con rapporto a tempo parziale ciclico e verticale già con la **legge 30 dicembre 2020, n. 178** (Legge di Bilancio 2022): si tratta

della soluzione di un'altra questione particolarmente importante per gli stessi, relativa alla **contribuzione per i periodi non lavorati**.

L'**art. 1, comma 350**, della predetta legge, sulla scorta di precedenti decisioni della Corte di Giustizia europea (4) e della Cassazione (5), dispone, infatti, che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale - caratterizzato dalla concentrazione della prestazione lavorativa soltanto in un arco temporale ben definito - è riconosciuto integralmente ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità per l'accesso alla pensione.

Sul punto, è intervenuto l'Inps, con le circolari n. 74 del 4 maggio 2021 e n. 4 del 5 gennaio 2022, fornendo indicazioni circa il **computo** relativo alle "**settimane di non lavoro**", affermando che il numero delle settimane da accreditare è determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983, n. 638. (6)

Per i contratti esauriti, antecedenti, il 1° gennaio 2021, il **riconoscimento dei periodi non lavorati deve essere richiesto dall'interessato**, direttamente, o attraverso i Patronati, corredando la domanda, *on line*, con documentazione, idonea a dimostrare l'intercorso rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico. I trattamenti pensionistici liquidati non possono avere una decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.

(4) Corte giustizia Unione europea, sez. II, 10 giugno 2010, (cause riunite C-395/08 e C-396/08), in *One Lavoro*, Wolters Kluwer. V. anche Natali-Angelini, *Part-time verticale e calcolo dell'anzianità contributiva*, in *Dir. prat. lav.*, 2011, 6, pagg. 340-353; Rassegna, *Brevi dall'unione europea*, in *Pratica lavoro*,

2010, pag. 1750.

(5) Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 2015, n. 24532, in *One Lavoro*, Wolter Kluwer.

(6) Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.